



Pasquale Lillo

(professore ordinario di Diritto e religione nell'Università della Tuscia-Viterbo,
Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo)

Le istituzioni educative nella Costituzione italiana¹

SOMMARIO: 1. Ricognizione costituzionale del fenomeno educativo - 2. L'educazione familiare - 3. L'educazione scolastica - 4. L'educazione religiosa.

1 - Ricognizione costituzionale del fenomeno educativo

La Costituzione italiana tratta esplicitamente il tema dell'educazione - sebbene in modo incidentale - soltanto in alcune disposizioni, le quali evidenziano il carattere *sociale* della funzione educativa. Questa sua caratteristica deriva fundamentalmente dal fatto che l'attività educativa è diretta sia a portare particolare beneficio ai suoi destinatari e alla loro crescita personale, sia a concorrere a elevare sul piano qualitativo il livello di civiltà della comunità sociale.

Il testo costituzionale italiano fa riferimento in maniera espressa alla tematica educativa nell'art. 27, terzo comma, dove, nel chiarire che le sanzioni detentive hanno essenzialmente finalità pedagogica e riabilitativa dell'internato, si stabilisce che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Altro esempio di richiamo costituzionale diretto all'esperienza educativa si ritrova nell'art. 30, primo comma, per il quale "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio".

Inoltre, una trattazione esplicita della materia educativa sotto il profilo soggettivo (dei soggetti, cioè, idonei a svolgere servizi di tipo pedagogico) è rintracciabile nell'art. 33, terzo comma, della Costituzione italiana, dove si stabilisce che "enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato". Questa previsione risulta completata dal disposto dell'art. 38 della Costituzione italiana, in cui, nel delineare alcuni aspetti dell'assistenza sociale offerta dal *Welfare State* italiano, si prevede che "gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale" (terzo comma), e si precisa che "ai compiti

¹ Contributo sottoposto a valutazione.



previsti in questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato” (quarto comma).

Il dettato normativo vigente in materia educativa sopra richiamato va letto e interpretato alla luce del più ampio orizzonte costituzionale, il quale ha delineato la Repubblica italiana conferendole forma di “Stato sociale”, principalmente finalizzata - *natura sua* - sia alla costruzione di una rete di protezione e di sicurezza sociale basata su criteri di equità, di redistribuzione e di solidarietà sociale, sia alla promozione della stessa persona umana (argomento *ex art. 2 e 3 Cost. italiana*).

In questo senso, lo “Stato sociale” italiano, nel riconoscere *centralità sistematica* alla persona umana, tende innanzitutto a soddisfare concretamente le sue esigenze fondamentali e a tutelarne i diritti inviolabili in ogni loro possibile esplicazione e manifestazione. Ma il *Welfare State* italiano tende altresì alla promozione dell’essere umano in tutta la sua globalità: sollecitando, stimolando e sostenendo la crescita, lo sviluppo e l’evoluzione della sua stessa personalità in relazione a tutti gli aspetti della sua complessiva dimensione esistenziale.

La prospettiva evolutiva tracciata dall’attuale quadro costituzionale, finalizzata alla promozione e al progresso della personalità umana, va necessariamente alimentata (anche) da solide basi pedagogiche, che lo Stato italiano non può fornire in maniera diretta con proprie strutture o articolazioni pubbliche.

Infatti, da questa punto di vista, occorre rilevare che l’Italia è una Repubblica democratica (art.1 Cost. italiana) che poggia su un impianto di tipo pluralistico caratterizzato dalla presenza di una varietà di “formazioni sociali” (art. 2 Cost. italiana), cui l’ordinamento statale affida compiti di peculiare rilevanza per la vita stessa della comunità civile. Così, l’Italia si presenta come una democrazia pluralista e partecipativa, nella quale determinate funzioni tese a valorizzare la persona umana non vengono assunte direttamente dallo Stato - salvo casi eccezionali in cui i pubblici poteri intervengono, per ragioni di necessità, in via sussidiaria o suppletiva - ma risultano assegnate, di norma, a specifici soggetti (o formazioni) sociali, fra le quali rivestono una posizione speciale e qualificata le istituzioni educative.

Attraverso lo svolgimento del loro ruolo strategico per la vita della comunità civile, tali istituzioni sociali partecipano alle dinamiche democratiche del Paese contribuendo con il loro operato alla costruzione e all’evoluzione del complessivo tessuto sociale².

² In particolare, secondo **G. DALLA TORRE**, *La questione scolastica nei rapporti fra Stato e*



D'altro canto, accogliendo il principio fondamentale della *laicità* dello Stato, l'Italia non si pone come entità statale portatrice di sue verità religiose o di suoi valori morali, e non persegue finalità di natura educativa nei confronti dei diversi soggetti membri della società civile³. Diversamente da quanto avvenuto nell'esperienza storica dei c.d. "Stati etici" e di determinati Stati totalitari di "destra" e di "sinistra", lo "Stato sociale" italiano non si pone, cioè, come "Stato educatore" postulante propri modelli

Chiesa, Patron, Bologna, 1989, p. 59, la Costituzione repubblicana "presenta la visione di un pluralismo organicistico, che vede l'armonico sviluppo della persona umana e del corpo sociale nel suo complesso, in una molteplicità di strutture intermedie che perseguono ciascuna fini ben individuati, rimanendo allo Stato il compito essenziale, insostituibile, di garantire e disciplinare la complessa organizzazione sociale che in esso trova compimento": le aggregazioni sociali "in tal modo, al di là della loro disciplina privatistica o pubblicistica, sono chiamate a concorrere al perseguimento di interessi non privati, non particolari, ma generali, collettivi, pubblici, e sotto questo profilo viene loro riconosciuto un ruolo costituzionalmente ben definito". Onde, si può affermare che, ove "vi sono formazioni sociali capaci di soddisfare con la loro attività - soprattutto quelle rivolte alla formazione della persona, come l'educazione, l'istruzione, l'assistenza - i bisogni per i quali sono nate, e che quindi in tal modo concorrono al perseguimento dei fini statuali, lo stato non debba sostituirsi ad esse" (G. DALLA TORRE, *La questione scolastica*, cit., p. 60). Risulta, così, "evidente la tendenza dello stato pluralistico di recepire il dato storico sociologico delle varie articolazioni di formazioni spontanee della collettività popolare e di attribuire rilevanza agli interessi e ai valori emergenti nella comunità nazionale" (S. LARICCIA, *Diritti civili e fattore religioso in quarant'anni di regime repubblicano*, in *Studi in onore di Lorenzo Spinelli*, II, Mucchi, Modena, 1989, p. 806).

³ Secondo la Corte costituzionale, il "principio supremo della laicità dello Stato" implica "non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale" (Corte Cost. sent. 12 aprile 1989, n. 203, in *Dir. eccl.*, 1989, II, p. 293 ss.). In senso conforme a questa linea giurisprudenziale, cfr., fra le altre, Corte Cost. sent. 25 maggio 1990, n. 259, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1990/1, p. 516 ss.; sent. 23 aprile 1993, n. 195, *ivi*, 1993/3, p. 693 ss.; sent. 1° dicembre 1993, n. 421, in *Foro it.*, 1994, I, c. 14 ss.; sent. 5 maggio 1995, n. 149, in *Dir. eccl.*, 1995, II, p. 293 ss.; sent. 18 ottobre 1995, n. 440, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1995/3, p. 1045 ss.; sent. 14 dicembre 1997, n. 329, *ivi*, 1997/3, p. 981 ss.; sent. 20 dicembre 2000, n. 508, *ivi*, 2000/3, p. 1041 ss.; sent. 9 luglio 2002, n. 327, in *Dir. eccl.*, 2002, II, p. 179 ss.); e, più di recente, sent. 24. Marzo 2016, n. 63, in *www.cortecostituzionale.it*, per la quale se "l'ordinamento repubblicano è contraddistinto dal principio di laicità, da intendersi, secondo l'accezione che la giurisprudenza costituzionale ne ha dato (sentenze n. 508 del 2000, n. 329 del 1997, n. 440 del 1995, n. 203 del 1989), non come indifferenza di fronte all'esperienza religiosa, bensì come salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale", ne segue che importante "compito della Repubblica è "garantire le condizioni che favoriscano l'espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione", la quale "rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall'art. 2" Cost. (sentenza n. 334 del 1996)".



educativi che le strutture pubbliche impongono d'imperio, e in modo autoritativo, sui singoli componenti dell'intera collettività nazionale.

Come è possibile desumere dalle norme costituzionali sopra ricordate, la Costituzione italiana avverte la rilevanza sociale della funzione educativa e ne assegna la sua gestione concreta a determinate "agenzie pedagogiche" o "istituzioni educative"⁴. Esse non operano a nome o per conto dello Stato, ma operano in un quadro di garanzie di autonomia e di pluralismo giuridico, culturale e istituzionale, all'interno di una cornice normativa dettata in materia dal testo costituzionale e dalla legislazione di livello ordinario⁵.

Il presente lavoro è dedicato a una breve riflessione sulle istituzioni sociali cui l'ordinamento italiano assegna importanti compiti educativi e aventi specifica rilevanza sul piano giuridico costituzionale. Nella specie, appare interessante esaminare tre formazioni sociali, le quali, anche in base al dettato dell'art. 2 della Costituzione italiana focalizzante la particolare qualità delle comunità intermedie ove si svolge la personalità dell'uomo, appaiono protagoniste fondamentali di processi educativi coinvolgenti in modo del tutto speciale la persona umana sul piano pedagogico ed esistenziale: la famiglia, la scuola, le confessioni religiose.

2 - L'educazione familiare

La famiglia, intesa come struttura relazionale umana fondamentale composta da persone legate da specifici rapporti di sangue ("legami di parentela"), è una istituzione essenziale e di base costituente cellula primaria e costitutiva della società civile. La famiglia è una formazione

⁴ Cfr. in argomento, fra gli altri, **A. MARI**, *Il sistema integrato di educazione e di istruzione dell'infanzia. Un ordinamento ad assetto variabile*, Aracne, Roma, 2017; **P. Sorzio** (a cura di), *Apprendimento e istituzioni educative. Storia, contesti, soggetti*, Carocci, Roma, 2011.

⁵ Un esempio di regolazione delle istituzioni educative previsto dalla legislazione italiana *sub-costituzionale* è offerto, in particolare, dagli artt. 203 e 204 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*). Queste norme di livello ordinario disciplinano i "convitti nazionali" e gli "educandati statali" considerandoli funzionali al perseguimento degli obiettivi generali del sistema formativo italiano, in quanto attraverso un'offerta formativa qualificata delle scuole interne e mediante lo sviluppo delle strutture residenziali e semiresidenziali, essi rispondono alla nuova cultura delle pari opportunità venendo incontro alle mutate richieste dell'utenza, e forniscono valido supporto agli scambi di studenti in ambito comunitario europeo. Cfr., in tema, **M. GENUA**, **L. MOLINARI**, *Istituzioni educative. Convitti nazionali*, Anicia, Roma, 2002.



sociale particolarmente rilevante sia dal punto di vista del diritto privato e civile, sia dal punto di vista del diritto pubblico e costituzionale.

Nella specie, la Costituzione italiana assegna al nucleo familiare, fra l'altro, l'assolvimento di determinati compiti e impegni (anche) di natura educativa nei confronti della prole.

In questa direzione, l'art. 30, primo comma, Cost., nel fissare le competenze soggettive in materia di educazione familiare, afferma essere "dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio". Il dettato dell'art. 30 Cost. trova particolare attuazione, svolgimento e complemento, a livello di legislazione ordinaria, nel codice civile italiano.

Il diritto dei minori a ricevere un'adeguata e complessiva assistenza morale e materiale da parte dei genitori è ulteriormente specificato, infatti, dall'art. 147 cod. civ., il quale, nel dare applicazione al dettato costituzionale in materia, stabilisce (nella sua nuova formulazione entrata in vigore nel 2014) che "il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis". Da canto suo, l'art. 315-bis cod. civ. (entrato in vigore nel 2013), prevede che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni". Solo in caso di accertata "incapacità dei genitori" a soddisfare i diritti del minore, "la legge provvede a che siano assolti i loro compiti" (art. 30, comma 2, Cost.) attraverso un intervento delle pubbliche istituzioni in via del tutto sussidiaria⁶.

⁶ Il diritto-dovere genitoriale di educare la propria prole - assicurandole cura e protezione - sembra qualificabile sul piano tecnico, precisamente, come "potestà" (la c.d. "potestà genitoriale", appunto): ossia come un potere giuridico attribuito dal diritto positivo ai genitori, da esercitare, in via principale, nell'*interesse primario* dei figli (anche nel contesto di eventuali divergenze coniugali: cfr. **A. CESERANI**, *L'educazione religiosa del minore nella crisi coniugale tra autonomia familiare e intervento del giudice*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2011, II, p. 792 ss.; **R. SANTORO**, *Educazione religiosa, disagio e minori*, in *Diritto e religioni*, 2018, 1, p. 533 ss., specialmente p. 535 ss.). Una funzione, dunque, un *munus* da adempiere non per perseguire un interesse proprio, ma per realizzare un interesse altrui: un doveroso compito di responsabilità e di solidarietà familiare funzionale primariamente al "bene" personale dei figli. La funzione educativa costituisce un'attività doverosa a carico di chi riveste il ruolo genitoriale, e il suo esercizio è sottoposto, fra l'altro, a due condizioni essenziali: in primo luogo, si richiede una piena idoneità dei genitori ad assolvere alla funzione educativa, pena un intervento di carattere sussidiario da parte dello Stato per sopperire alla "incapacità dei genitori", onde provvedere comunque, in via sostitutiva, "a che siano assolti i loro compiti" (art. 30, comma secondo, Cost.); in secondo luogo, nel



Il doveroso impegno pedagogico dei genitori nei confronti del minore, al quale risulta riconosciuto dall'art. 30 Cost. e dall'art. 147 cod. civ. un vero e proprio "diritto inviolabile dell'uomo" (ai sensi dell'art. 2 Cost.)⁷, consiste nel "diritto del figlio a essere educato", e, più precisamente, nel diritto "a uno sviluppo compiuto e armonico della sua personalità in un ambiente idoneo"⁸. Il diritto all'educazione del minore implica "la possibilità di maturare una personalità autonoma e capace di determinarsi liberamente nella vita, di far propri, interiorizzandoli, i valori fondamentali della comunità a cui appartiene e di realizzare validi e profondi rapporti interpersonali"⁹.

percorso educativo si pone a carico dei genitori l'obbligo del rispetto "delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli" (art. 147 cod. civ.), con evidente funzionalizzazione della relativa potestà genitoriale all'interesse primario e preminente del minore. Peraltro, esiste "un considerevole limite all'esercizio dei diritti dei genitori, che coincide con l'evoluzione della personalità dei figli e con il loro interesse a ricevere un'educazione equilibrata" (C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 155). Di conseguenza, tale *munus* genitoriale consiste non in una potestà libera, ma discrezionale; non in una piena manifestazione di autonomia del soggetto titolare, sibbene in un potere il cui esercizio risulta sempre condizionato e subordinato alle finalità previste dal diritto positivo. In sostanza, la funzione educativa affidata ai genitori "consiste nell'assicurare al figlio uno sviluppo e una maturazione integrale della personalità conformi ai precetti di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione e deve svolgersi nel rispetto delle libertà che la Costituzione garantisce anche ai minori" (E. LAMARQUE, sub Art. 30, in *Commentario alla Costituzione*, I, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, UTET, Torino, 2006, p. 633, e *ivi* ulteriori riferimenti dottrinali). In questo senso, l'istituto della potestà dei genitori risulta essenzialmente funzionalizzato all'interesse del minore (cfr. R.V. BARELA, *Riflessioni sull'interesse del minore, dal diritto di unificazione di status al diritto di autodeterminazione nella scelta religiosa: un'esigenza sovranazionale*, in *Diritto e religioni*, 2017, 1, p. 71 ss.; R. LOSURDO, *Libertà religiosa e nuovi modelli di famiglia*, Cacucci, Bari, 2016, p. 38 ss.; P. STANZIONE, G. SCIANCALEPORE, *Minori e diritti fondamentali*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 17 ss., specialmente p. 39 ss.) e risulta strettamente correlato alla formazione della sua personalità (cfr. A. MAGINI, *Responsabilità genitoriale ed educazione religiosa del minore*, in *Diritto e religioni*, 2008, 2, p. 316).

⁷ Cfr., fra gli altri, M. DOGLIOTTI, *La potestà dei genitori e l'autonomia del minore*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, P. Schlesinger, vol. VI, t. 2, Giuffrè, Milano, 2007, p. 174 ss., e *ivi* richiami di giurisprudenza orientata in tal senso; cui può aggiungersi Cass. civ, sez. I, sent. 7 giugno 2000, n. 7713, in *Famiglia e diritto*, 2000, 5, p. 512 ss.

⁸ M. DOGLIOTTI, *La potestà dei genitori e l'autonomia del minore*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, cit., p. 177.

⁹ R. SANTORO, *Diritti ed educazione religiosa del minore*, Jovene, Napoli, 2004, p. 41.



L'educazione, pertanto, nel riguardare la persona nella sua integralità, mira a trasmetterle determinati riferimenti valoriali diretti a modellarne profondamente la struttura e il comportamento. In tal modo, il processo educativo - integrato dalla trasmissione familiare di solidi valori di riferimento ideale e comportamentale - tende a plasmare la personalità del minore, anche al fine di evidenziarne le particolari potenzialità e a correggerne le eventuali inclinazioni negative¹⁰.

Il diritto del minore a ricevere un'educazione familiare adeguata appare rafforzato, peraltro, dalle disposizioni degli artt. 2 e 3, secondo comma, della Costituzione. Esse prevedono, rispettivamente, garanzie per i diritti inviolabili del singolo anche all'interno delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.); nonché, un intervento positivo e concreto dello Stato diretto a rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono, di fatto e di diritto, il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.).

Attraverso "la tutela dei diritti fondamentali del singolo anche nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità (e dunque del minore nella famiglia), nonché l'impegno pubblico a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (e la previsione si attaglia perfettamente al fanciullo per il quale lo sviluppo costituisce un fattore fisiologico)", il percorso educativo "cessa di essere affare meramente privato", poiché diventa per il minore procedimento acquisitivo delle capacità e delle posizioni giuridiche soggettive "proprie del cittadino adulto"¹¹. L'opera educativa del minore, difatti, dovrebbe tendere a prepararlo ad affrontare con maturità e consapevolezza le vicende della vita e ad acquisire progressivamente le capacità personali richieste per un pieno e responsabile esercizio delle libertà fondamentali tipiche dell'adulto¹²: "libertà di pensiero, di parola, di stampa, di professione religiosa, di associazione, di intrapresa privata, di partecipazione all'attività politica, ecc."¹³.

¹⁰ Cfr. **G. MATUCCI**, sub art. 30, in *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, I, *Principi fondamentali e Parte I - Diritti e doveri dei cittadini (Artt. 1-54)*, a cura di F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani, il Mulino, Bologna, 2018, p. 204-205.

¹¹ **M. DOGLIOTTI**, *La potestà dei genitori e l'autonomia del minore*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, cit., p. 177.

¹² Cfr. **G. DALLA TORRE**, *Il minore nella scuola*, in *Orientamenti pedagogici*, 1990, 2, p. 316.

¹³ **M. DOGLIOTTI**, *La potestà dei genitori e l'autonomia del minore*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, cit., p. 110.



Ricevere un'adeguata educazione familiare comporta, in specie, "il concretarsi di aspettative costituzionalmente protette attraverso le quali i doveri di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.) acquistano senso positivo, e, allo stesso tempo, impegnano lo Stato (art. 3, secondo comma, Cost.) agli adempimenti richiesti, assicurando al minore tutti gli attributi necessari per consentirgli la piena partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"¹⁴. Di più,

«la formazione e lo sviluppo della personalità del minore postula la acquisizione di autonome capacità di determinazione nella sfera individuale e sociale, anche perché "secondo le proprie possibilità e la propria scelta", ogni cittadino possa soddisfare il dovere di svolgere "una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società" (art. 4, secondo comma, Cost.)»¹⁵.

3 - L'educazione scolastica

In base al dettato costituzionale, la scuola italiana è dotata di *centralità sociale* in quanto rappresenta istituzione fondamentale della comunità civile "aperta a tutti" (art. 34, primo comma, Cost.)¹⁶.

Il sistema scolastico svolge una duplice funzione nei confronti degli studenti, insieme formativa ed educativa.

Da un lato, la scuola eroga attività didattiche finalizzate a fornire istruzione e informazione agli studenti. Attraverso la trasmissione del sapere e della cultura umanistica e scientifico-tecnologica essa svolge una

¹⁴ R. SANTORO, *Diritti ed educazione religiosa*, cit., p. 42, e *ivi* nota 45.

¹⁵ G. DALLA TORRE, *Il minore nella scuola*, cit., p. 318-319.

¹⁶ Cfr. A. AVON, *La legislazione scolastica: un sistema per il servizio di istruzione. Contenuti, significati e prospettive tra riforme e sfide quotidiane*, FrancoAngeli, Milano, 2009, p. 31 ss.; F. FRACCHIA, *Il sistema educativo di istruzione e formazione*, Giappichelli, Torino, 2008.

Sulla base dell'interpretazione delle norme costituzionali vigenti in materia che appare preferibile, la scuola non sembra qualificabile come un'"azienda" (in senso tecnico) produttiva di beni o di servizi aventi valore economico ovvero commerciale, non è una struttura che ha una funzione strumentale rispetto agli interessi particolari (di natura economica o comunque ispirati a una "logica di profitto" ovvero a una "logica di mercato") del soggetto (o imprenditore) che la gestisce; viceversa, la scuola è una "formazione sociale" tutelata e promossa espressamente dalla Costituzione italiana e consiste, precisamente, in una "comunità", in una "istituzione comunitaria", che svolge e offre specifici servizi di interesse generale aventi grande rilevanza sociale per l'intera collettività civile e nazionale. Sul punto, cfr. le riflessioni di A. PEREGO, *L'ente gestore della scuola cattolica. Temi di attualità giuridica*, Wolkers Kluwer-Cedam, Milano, 2018, p. 52 ss., e 63 ss.



funzione informativa e formativa, la quale, oltre a tendere a elevare il grado di istruzione e di preparazione di base e generale dei giovani, può essere (in alcuni casi) professionalizzante in quanto li può preparare, formare e avviare all'esercizio di una futura professione, di un futuro lavoro.

Dall'altro lato, la scuola ha la missione di esercitare un ruolo pedagogico nei confronti degli alunni, e di accompagnarne il relativo sviluppo personale e sociale, onde favorire un loro proficuo inserimento nel tessuto civile e comunitario. L'educazione scolastica, ricevuta e vissuta in un contesto di partecipazione, di condivisione e di rapporti interpersonali, sollecita i giovani alla relazionalità e alla socialità, dispiegando loro l'importanza della reciproca solidarietà nel vissuto concreto.

La scuola ha il compito di porre lo studente di fronte alla realtà della vita. Ha la funzione di farlo confrontare e misurare con le dinamiche del mondo. Ha il compito di offrirgli l'occasione di rapportarsi con la realtà, anche attraverso la relazione interpersonale con gli altri soggetti presenti nello stesso ambito scolastico.

L'educazione scolastica contribuisce in modo rilevante e originale alla costruzione e alla maturazione della struttura personale dello studente; concorre a modellarne la figura, la posizione e il "ruolo" che potrà rivestire nell'ambito societario, e lo può strutturare incisivamente stimolando lo sviluppo della sua creatività e della sua stessa personalità. La scuola può considerarsi, per certi versi, come una "palestra di vita", che offre e plasma le basi caratterizzanti il modo di vivere, di porsi e di rapportarsi dello studente con le altre persone nel mondo reale. L'educazione scolastica concorre alla costruzione e al completamento della "struttura personale" del giovane, e lo prepara a divenire un "buon cittadino", e dunque un attore importante - nonché *parte attiva* - delle dinamiche caratterizzanti la vita della società civile.

Il sistema scolastico offre allo studente gli strumenti per conoscere e interpretare la realtà attraverso l'insegnamento e lo studio di materie fondamentali come, ad esempio, la letteratura, la grammatica, le lingue, la storia, la filosofia, la geografia, la matematica, la fisica, la chimica, la biologia, l'astronomia, la religione¹⁷. Gli offre gli strumenti di sapere e di conoscenza con cui il giovane stesso potrà analizzare e rielaborare i vari aspetti della dimensione reale dell'uomo, riportandoli e ricomponendoli in un quadro esistenziale e di conoscenza unitario.

¹⁷ Per un esame della giurisprudenza europea in tema di educazione e di identità religiosa del minore in ambito scolastico (anche in relazione all'insegnamento della materia "educazione fisica"), cfr. C. GAGLIARDI, *Integrazione, scuola e libertà religiosa*, in *Diritto e religioni*, 2017, 1, p. 124 ss.



Nello svolgere questa sua particolare missione, insieme formativa ed educativa, la scuola trasmette allo studente un *metodo*, una *metodologia*, che lo aiuta sia a studiare in maniera sistematica e organica le varie discipline e materie scolastiche, sia a formarsi - in profondità - come persona: gli offre, insieme, un *metodo di studio* e un *metodo di vita*, che si radicherà nel suo patrimonio identitario personale accompagnandolo in tutte le sue possibili manifestazioni e vicende esistenziali presenti e future.

Perseguendo il fondamentale obiettivo di valorizzare le doti, le qualità e le potenzialità degli studenti, la scuola esercita tanto un'attività di istruzione, scientifica e culturale, quanto un compito formativo della persona.

Difatti, essa svolge innanzitutto una funzione culturale di istruzione e di trasmissione (anche generazionale) del sapere, della scienza e della conoscenza. Di più, il sistema scolastico, attraverso una mirata attività pedagogica, tende anche alla formazione integrale della persona, accompagnando il suo percorso di crescita e il suo progressivo inserimento nella società civile.

Il sistema scolastico ha, dunque, una sua *centralità sociale*, in quanto "luogo" privilegiato dove apprendere i *fondamenti dell'ordinato vivere civile*.

In questo senso, l'attività didattica e l'insegnamento dei vari e specifici contenuti disciplinari - integrati da un valido servizio di educazione scolastica - si pongono anche quale utile strumento e occasione per far apprendere ai giovani i *fondamenti del vivere civile*. La cognizione di questi *fondamenti valoriali* può arricchire il bagaglio personale degli alunni, e può incidere nella loro sfera comportamentale anche nella prospettiva di una equilibrata visione e di una ponderata considerazione, responsabile e solidale, degli assetti e delle dinamiche sociali.

La conoscenza, la presa di coscienza e la rielaborazione soggettiva in sede scolastica di tali essenziali *fondamenti di civiltà* tendono a "conformare", a plasmare e a consolidare la personalità dei giovani. E la stimolano ad aprirsi a esperienze di vita idonee a rendere ciascuno di loro soggetto attivo del tessuto sociale: sollecitandolo, nello stesso tempo, a essere compartecipe qualificato dello sviluppo generale della società civile¹⁸.

¹⁸ In questa direzione, il percorso educativo che offre la scuola ai giovani potrebbe risultare ulteriormente qualificato (in ipotesi) dall'eventuale inserimento nei programmi ministeriali - come materia "obbligatoria" - dell'insegnamento di "educazione civica", già in parte previsto in passato dall'ordinamento scolastico italiano, del quale si torna sovente a parlare oggi (anche) nell'ambito del dibattito giuridico, politico e parlamentare contemporaneo. Cfr., in tema, **M. DRAGO**, *Educazione civica*, Alpha Test, Milano, 2011; G. Elia (a cura di), *A scuola di cittadinanza. Costruire saperi e valori etico-civili*, Progedit, Bari,



4 - L'educazione religiosa

Le comunità religiose si pongono come collettività di persone unite da stretti vincoli di reciproca solidarietà intersoggettiva e di condivisione spirituale di un determinato credo in cui si riconoscono, nella prospettiva del perseguimento di determinate finalità di natura religiosa. Le confessioni religiose - considerate nella loro qualità di formazioni sociali esprimenti istanze e interessi di natura religiosa collettiva - presentano particolare rilevanza giuridica sul piano costituzionale, in quanto risulta apprezzata e valorizzata dall'ordinamento statale la loro eminente funzione sociale (argomento *ex artt. 2, 7 e 8 Cost.*).

Infatti, le comunità religiose sono viste dalla Costituzione italiana come soggetti giuridici peculiari, che possono efficacemente concorrere - insieme ad altri fattori e ad altre formazioni sociali di differente natura - alla promozione, alla sollecitazione, alla stimolazione e alla crescita della personalità umana, nel quadro di una società genuinamente democratica e "plurale", che riconosce alla persona umana una posizione assiologica e sistemica centrale.

In relazione a questa prospettiva, la religione può svolgere nei confronti del credente, innanzitutto, una funzione strettamente spirituale accompagnandolo nel percorso di conoscenza, di pratica e di crescita nella fede cui appartiene. Ma può esercitare altresì una profonda influenza nella sfera morale del singolo soggetto, incidendo nella formazione della sua coscienza e nel processo formativo della sua stessa personalità. Il pensiero religioso può indirizzare specialmente la visione del mondo e della vita del soggetto credente, le sue scelte personali, la sua complessiva dimensione esistenziale.

La funzione anche etica e pedagogica della religione sullo spirito e sulla volontà dei credenti risulta evidente ove si osservi che l'esperienza religiosa non tocca soltanto gli animi dei consociati, ma può accompagnare concretamente anche i loro comportamenti a livello comunitario, le loro relazioni interpersonali, incidendo sul sistema dei rapporti sociali che essi stessi alimentano con le loro condotte collettive. L'opera educativa promossa dalle dottrine religiose - segnatamente ove diffusamente condivise a livello popolare - tende a influenzare oggettivamente, e spesso in modo profondo, il tessuto connettivo e culturale della società civile, il suo patrimonio etico e valoriale, i suoi usi, i costumi, le tradizioni popolari e i

2014; P. GELORMINI, *Noi e gli altri. Dalla teoria alla prassi politica ed educativa*, Armando, Roma, 2014.



modelli comportamentali (individuali e collettivi, pubblici e privati), contribuendo a caratterizzare aspetti importanti delle strutture sociali dello Stato.

In questo quadro, risulta evidente la speciale funzione svolta dalla dimensione religiosa e il suo stretto rapporto con la sfera “pubblica” dello Stato. In particolare, nei confronti delle religioni

«viene a poco a poco a dischiudersi una precisa funzione “politica”: alimentare [...] di valori il corpo sociale ed offrire risposte alle domande di senso, quale pre-requisito della stessa democrazia, che presuppone un cittadino dalla raffinata sensibilità morale e con un profondo senso di responsabilità»¹⁹.

L’esperienza dimostra, infatti, che la gran parte degli ordinamenti politici contemporanei non solo poggia su un *impianto valoriale* di natura giuridica e civile (di “civiltà giuridica”) o tipicamente “temporale”; ma si fonda anche su un sostrato di *valori etici* o “etico-sociali” (comunque, sul piano genetico, di carattere *extra-giuridico*), che ne rappresentano particolare *linfa vitale*. Ne segue che la dimensione religiosa, in quanto - per sua stessa natura - fonte primaria di istanze assiologiche di tipo morale, si pone quale sorgente e fattore, essenziale e speciale, per la costruzione del *tessuto etico* del sistema politico: rappresentandone, nello stesso tempo, una delle *radici* più profonde, uno dei *pilastr*i di fondazione²⁰.

Il ruolo pedagogico esercitato dalle confessioni religiose, dunque, può estendersi ben oltre le realtà personali dei singoli soggetti in ragione del suo contributo valoriale alla costruzione del tessuto etico che innerva le maglie della struttura politica e le dinamiche della società civile statale²¹. Tale funzione educativa non solo può portare determinati frutti (in ipotesi) nella sfera individuale dei credenti contribuendo al processo di formazione della persona umana; ma, in una visione più ampia, può concorrere altresì,

¹⁹ G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 127.

²⁰ Per un esame critico di alcune problematiche connesse al delicato rapporto esistente fra religioni e sistemi politici democratici contemporanei, cfr. particolarmente P. CONSORTI, *Diritto e religione*, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 191 ss., specialmente p. 194 ss.; e, con specifico riferimento anche al caso delle democrazie basate sulla *laicità*, cfr. ID., *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, University Press, Pisa, 2013, p. 231 ss., specialmente p. 238.

²¹ Significativa, in tal senso, la presenza dell’“educazione religiosa” prevista all’interno dei programmi della scuola pubblica, sia in Italia, sia in altri ordinamenti statali contemporanei: cfr. ampiamente in argomento, R. BENIGNI, *Educazione religiosa e modernità. Linee evolutive e prospettive di riforma*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 4 ss., e p. 211 ss.



in modo originale, all'elevazione civile e morale dell'intera società nazionale.

In base al dettato costituzionale vigente, le confessioni religiose - in qualità di "formazioni sociali" ove si svolge la personalità umana - sono dirette a concorrere alla formazione, alla promozione e allo sviluppo dei singoli aderenti (argomento *ex art.* 2 e 3, secondo comma, Cost.). In special modo, esse sono volte a stimolare la crescita della persona, a favorirne la relazionalità, la socialità e l'integrazione nella sfera dei rapporti umani e nella vita della collettività statale.

Inoltre, le comunità religiose appaiono dotate di una particolare consistenza costituzionale in quanto svolgono anche un ruolo fondamentale di carattere "pubblico": esse sono chiamate a dare un significativo contributo al "progresso spirituale della società" civile (argomento *ex art.* 4 Cost.)²². Da questo punto di vista, le confessioni religiose, riversando nel tessuto sociale i loro valori spirituali, sono chiamate dalla Costituzione italiana a concorrere alla costruzione e alla qualificazione delle fondamenta morali, delle basi etiche, della comunità civile nazionale²³.

²² Cfr. **G. CASUSCELLI**, *Elementi introduttivi*, in G. Casuscelli (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, 5^a ed., Giappichelli, Torino, 2017, p. 4.

²³ La particolare rilevanza, nell'ordinamento giuridico italiano, della funzione educativa esercitata dalle diverse confessioni religiose è manifestata, peraltro, dalle numerose norme di derivazione *concordataria* e *pattizia* (emanate *bilateralmente*, ai sensi degli artt. 7 e 8 Cost., mediante specifici accordi fra l'Italia e determinate istituzioni religiose), con cui ricevono espressa tutela alcune attività e istituzioni confessionali svolgenti compiti di natura pedagogica (cfr. in proposito, di recente, **M. PARISI**, *Il fattore religioso nella scuola pubblica italiana: con uno sguardo al pluralismo e all'Europa*, in *Diritto e religioni*, 2018, 1, p. 205 ss, specialmente 209 ss.). In tema di educazione religiosa e di istituzioni educative confessionali, cfr., ad esempio: gli artt. 2, 7 e 9 dell'Accordo di Villa Madama del 1984 con la Chiesa cattolica, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge n. 121 del 1985; gli artt. 9, 10 e 12 della legge 11 agosto 1984, n. 449 (intesa con i valdesi); gli artt. 3, 12 e 13 della legge 22 novembre 1988, n. 516 (intesa con gli avventisti); gli artt. 9, 13 e 15 della legge 22 novembre 1988, n. 517 (intesa con i pentecostali); gli artt. 11, 12, 18 e 26 della legge 8 marzo 1989, n. 101 (intesa con gli ebrei); gli artt. 9, 11 della legge 12 aprile 1995, n. 116 (intesa con i battisti); gli artt. 10, 11, 12 e 22 della legge 29 novembre 1995, n. 520 (intesa con i luterani); gli artt. 7, 8, 14 e 15 della legge n. 126 del 2012 (intesa con gli ortodossi); gli artt. 2, 5, 12, 13 e 22 della legge n. 127 del 2012 (intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni); gli artt. 9, 10, 11, 15 e 16 della legge n. 128 del 2012 (intesa con la Chiesa apostolica); gli artt. 3, 6, 7, 10 della legge n. 245 del 2012 (intesa con i buddisti); gli artt. 3, 6, 7, 11 della legge n. 246 del 2012 (intesa con gli induisti); gli artt. 3, 7, 12 della legge 28 giugno 2016, n. 130 (intesa con l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai). Per una lettura di alcuni dei testi normativi sopra richiamati, cfr. S. Berlingò, G. Casuscelli (a cura di), *Codice del diritto ecclesiastico*, 5^a ed., Giuffrè, Milano, 2009, p. 681 ss.; P. Moneta (a cura di), *Il Codice di diritto ecclesiastico*, 12^a ed., La Tribuna, Piacenza, 2015, p. 242 ss.



Tanto che sembrerebbe corretto potere affermare, in conclusione, che le confessioni religiose sono *nella* società civile, e, insieme alla famiglia e alla scuola, sono esse stesse “società civile”.